



## ACCORDO

### PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241

CUP: F63D21005780005

tra

il **Palazzo Reale di Napoli**, C.F. 95220960637, nella persona del Direttore, dott. Mario Epifani, nato a Napoli l'8.05.1974, domiciliato per la carica presso lo stesso Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito 1, 80132 Napoli pec: pal-na@pec.cultura.gov.it (d'ora innanzi denominato Palazzo Reale);

e

il **Dipartimento di Studi Umanistici** dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, C.F. 00876220633, rappresentato dal Direttore, prof. Andrea Mazzucchi, nato a Bari (Ba) il 08/10/1966, domiciliato per la carica presso lo stesso Dipartimento di Studi Umanistici, in Via Porta di Massa, 1, 80133 Napoli pec: [dip.studiumanistici@pec.unina.it](mailto:dip.studiumanistici@pec.unina.it) (d'ora innanzi denominato DSU) e di seguito, collettivamente denominati le Parti.

Le premesse a seguire costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo per attività di collaborazione scientifica ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (d'ora innanzi denominato Accordo).

#### Premesso che

- il Palazzo Reale è un Ufficio del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale (DPCM 2 dicembre 2019 n. 169, art. 33, comma 3);
- il Palazzo Reale è pervenuto in data 15 giugno 2021 all'Accordo-quadro di collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, di durata triennale, volto a sviluppare progetti congiunti di ricerca scientifica e alta formazione per la gestione, conservazione, valorizzazione e sviluppo di beni e prodotti necessari alle proprie finalità secondo molteplici ambiti tematici;
- il Palazzo Reale ha necessità di implementare il quadro delle conoscenze specialistiche relative agli aspetti storico-artistici inerenti alla storia della reggia, delle sue decorazioni e delle sue collezioni, sulla base di un'accurata indagine archivistica e scientifica, anche sulla base della documentazione necessaria per la conoscenza della storia e delle trasformazioni del complesso dal XVI al XX secolo, ai fini del restauro delle collezioni e del nuovo allestimento museale;
- il Palazzo Reale ha necessità di avvalersi di un supporto scientifico di elevata qualificazione;
- il DSU con l'insieme delle sue competenze, ha maturato un'esperienza rilevante in relazione agli studi e alle ricerche inerenti al patrimonio culturale e, di conseguenza, può rappresentare un riferimento istituzionale di supporto scientifico a un processo di approfondita conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio del Palazzo Reale di Napoli, anche avvalendosi delle competenze scientifiche a carattere multidisciplinare presenti nei Corsi di Laurea di ambito storico-artistico e nei Master incardinati nel Dipartimento medesimo;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

#### **Tenuto conto che**

- vi è un reciproco interesse fra le Parti nell'elaborazione di indagini, da svolgersi in chiave interdisciplinare, ai fini di ampliare le conoscenze sulle trasformazioni del complesso e del patrimonio ivi conservato, utili per gli interventi di restauro e per la valorizzazione e la fruizione del palazzo e delle opere d'arte;
- che tale interesse può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 in quanto retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico.

#### **Tenuto conto altresì che**

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, devono essere finalizzati esclusivamente a bandire concorsi pubblici per l'assegnazione di borse di studio e/o assegni di ricerca;

#### **si conviene e stipula quanto segue:**

##### **Articolo 1 - Finalità dell'Accordo**

Finalità dell'Accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività del Palazzo Reale e del DSU possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente nel condividere risorse e competenze per lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata ad accompagnare e definire il "Programma di ricerca applicata per la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e fruizione del Palazzo Reale di Napoli e delle sue collezioni".

##### **Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo**

Le Parti si impegnano a fornire competenze e professionalità necessarie per il perseguimento delle finalità comuni indirizzate a processi di conoscenza, e stabiliscono gli obiettivi da perseguire così come, più precisamente, di seguito elencati:

1. Trascrizione integrale e revisione degli inventari storici di Palazzo Reale, con precedenza assegnata a quelli stilati nel 1874 e nel 1907, corrispondenti all'ultimo periodo di utilizzo del Palazzo come residenza reale;
2. Studio degli aspetti storico-artistici del complesso architettonico, delle opere d'arte e degli arredi in esso conservati mediante ricerca archivistica, bibliografica e iconografica relativamente al periodo compreso tra il 1600 e gli anni Cinquanta del Novecento.  
L'ampio arco cronologico permetterà di indagare la storia di Palazzo Reale di Napoli fin dal periodo vicereale e dell'arredo in diversi momenti storici.

In particolare, si potrà procedere a:

- a) identificare l'ubicazione, l'uso e le funzioni dei vari ambienti, in connessione con le esigenze cerimoniali e di etichetta;
- b) ricostruire le catene inventariali, identificando la collocazione delle opere nei differenti allestimenti succedutisi nel tempo;

- c) realizzare una ricerca documentaria relativa alla commissione di apparati decorativi, opere d'arte e arredi destinati al Palazzo (pagamenti, lettere ecc.). All'interno dell'esteso arco cronologico ricopre particolare importanza il periodo compreso tra il 1837 e il secondo dopoguerra, pertanto un'ampia parte della ricerca dovrà concentrarsi in modo prioritario sull'indagine documentaria per incrementare le conoscenze sulle collezioni del Palazzo Reale di Napoli. La ricerca andrà condotta principalmente presso l'Archivio Centrale dello Stato (ACS) di Roma – in cui si conservano i documenti relativi al periodo sabauda – ma anche presso l'Archivio di Stato di Napoli (ASNa), l'Archivio storico della Reggia di Caserta e l'Archivio di Stato di Palermo;
- d) eseguire un approfondito e aggiornato spoglio bibliografico per il periodo in esame, affiancato da ricerca iconografica, relativa sia alle opere che agli allestimenti storici, con individuazione e acquisizione di materiali grafici e fotografici editi e inediti, conservati presso diverse istituzioni (a titolo puramente esemplificativo: Museo di San Martino, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Archivio Fotografico della Direzione regionale Musei Campania, Studio Troncone-Parisio, fototeche e cineteche pubbliche e private, ecc.);
- e) predisporre i dati per il loro inserimento in un *database* a uso interno del museo, con i relativi riferimenti archivistici e bibliografici, in accordo con l'ufficio preposto del museo.

### **Articolo 3 – Risultati attesi**

I risultati attesi dalla ricerca, presentati in formato digitale, dovranno avere un duplice ambito di fruizione: “interno” e strumentale al nuovo allestimento, nonché “esterno” e diretto a un più ampio pubblico di fruitori.

I materiali documentari indicati al comma 1 dell'art. 2 si trovano sia in Palazzo Reale che presso l'Archivio di Stato di Napoli; nel caso degli inventari e ulteriori documenti conservati nel Palazzo Reale, la digitalizzazione e trascrizione porterà a un duplice risultato: migliore conservazione degli originali, sottratti a una continua consultazione e conseguente manipolazione; acquisizione di notizie indispensabili per lo studio degli arredi e degli allestimenti storici, con particolare riferimento agli anni di permanenza dei Savoia. I risultati permetteranno inoltre di integrare le conoscenze storico-artistiche di Palazzo Reale con le vicende storiche e sociali svoltesi al suo interno nel corso dei secoli. I materiali acquisiti relativi alla storia conservativa dei beni mobili e delle superfici storicizzate sono funzionali alla predisposizione di un *database* strutturato a uso interno, ma in parte interrogabile da utenti esterni.

La ricerca bibliografica, archivistica e iconografica permetterà di costituire un *corpus* documentario funzionale alla predisposizione di progetti di restauro e di allestimento.

Il DSU si impegna a effettuare le suddette attività in stretta collaborazione con la Direzione del Palazzo Reale, nonché con i funzionari competenti, per fornire il supporto scientifico necessario, e a consegnare relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del lavoro e, alla scadenza del presente Accordo, una relazione conclusiva, in formato digitale, riportante gli esiti delle ricerche individuati dai precedenti punti 1) e 2) dell'art. 2.

La Direzione del Palazzo Reale si impegna a facilitare il personale del DSU impegnato nel programma di ricerca nelle operazioni di reperimento dati (documentari, fotografici, ecc.) e di sopralluogo presso il complesso, compresi gli ambienti chiusi al pubblico.

### **Articolo 4 – Responsabili dell'Accordo**

Ai fini della corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo, ciascuna Parte nomina i seguenti Responsabili:

- Per il DSU la prof.ssa P. Paola D'Alconzo, professoressa associata di Museologia, critica artistica e del restauro (L-ART/04), per le attività di cui all'art. 2, giusta approvazione Consiglio di Dipartimento del 28/11/2022;
- Per il Palazzo Reale il Direttore dott. Mario Epifani che potrà avvalersi della storica dell'arte Alessandra Cosmi. L'Accordo si inserisce nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" che ai sensi del D.M. 60 del 14/02/2022 finanzia il progetto denominato "*Palazzo Reale di Napoli. Progetto di restauro, adeguamento impiantistico, valorizzazione e rilancio del Complesso monumentale*" ed in particolare nell'ambito del Capo A: "*Ricerca documentale e archivistica relativa alle fasi costruttive e ai cantieri di restauro, rilievo architettonico e materico del complesso monumentale*" il cui Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Decreto n. 15 del 16/03/2022, è l'arch. Almerinda Padricelli.

### Articolo 5 - Contributo economico

Nell'ambito del presente Accordo Palazzo Reale si impegna ad erogare al DSU un contributo di euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) fuori campo di applicazione IVA ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972, finalizzato all'emanazione di bandi pubblici per l'attribuzione di assegni di ricerca annuali e/o borse di studio per attività di ricerca aventi i contenuti di studio riportati all'art. 2, secondo le modalità di seguito indicate:

- **I rata** quale anticipo per l'avvio complessivo delle attività pari a euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00) fuori campo di applicazione IVA ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972 alla firma dell'Accordo da effettuarsi al DSU su presentazione della documentazione amministrativa di norma (nota, tracciabilità dei flussi finanziari, ecc.) a mezzo bonifico bancario intestato al Dipartimento di Studi Umanistici (Via Porta di Massa, 1 – 80134 Napoli), IBAN IT85P0306903496100000046110. Tale rata è relativa:

- alle attività previste dall'art. 2, comma 1 per una quota pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) fuori campo di applicazione IVA ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972 per l'assegnazione tramite bando pubblico emanato dal DSU di **una o due borse** di ricerca.

- alle attività previste dall'art. 2, comma 2, lettere a)-d) per una quota pari a € 52.000,00 (cinquantaduemila/00) fuori campo di applicazione IVA ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972 per l'assegnazione tramite bando pubblico emanato dal DSU di **due assegni di ricerca annuali**.

- **II rata** pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) fuori campo di applicazione IVA ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972, da effettuarsi al DSU su presentazione della documentazione amministrativa di norma (nota, tracciabilità dei flussi finanziari, ecc.) a mezzo bonifico bancario intestato al Dipartimento di Studi Umanistici (Via Porta di Massa, 1 – 80134 Napoli), IBAN IT85P0306903496100000046110, entro il **quarto mese** dalla data della stipula dell'Accordo e a **consegna di una prima parte dei risultati relativi alle attività previste dall'art. 2, comma 2, lettere a)-d)**, per l'assegnazione tramite bando pubblico emanato dal DSU di **una borsa di studio**.

- **III rata** pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) fuori campo di applicazione IVA ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972, da effettuarsi al DSU su presentazione della documentazione amministrativa di norma (nota, tracciabilità dei flussi finanziari, ecc.) a mezzo bonifico bancario intestato al Dipartimento di Studi Umanistici (Via Porta di Massa, 1 – 80134 Napoli), IBAN IT85P0306903496100000046110, entro il **sesto mese** dalla data della stipula dell'Accordo e a **consegna di parte dei risultati relativi alle attività previste dall'art. 2, commi 1 e 2, lettere a)-d)**, per l'assegnazione tramite bando pubblico emanato dal DSU di **una borsa di studio**.

- **IV rata** da effettuarsi al DSU entro il **ventiquattresimo mese** dalla data della stipula dell'Accordo e a **consegna dei risultati delle attività previste dall'art. 2** su presentazione della documentazione amministrativa di norma (nota, tracciabilità dei flussi finanziari, ecc.) a mezzo bonifico bancario intestato al Dipartimento di Studi Umanistici (Via Porta di Massa, 1 – 80134 Napoli), IBAN IT85P0306903496100000046110, pari a euro **3.000,00** (tremila/00) fuori campo di applicazione IVA ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972, a rimborso di borsa di studio assegnata tramite bando pubblico emanato dal DSU relativa all'attività prevista dall'art. 2, comma 2, lettera e).

**La consegna dei risultati finali attesi di tutte le attività (art. 2), inclusi elaborati e relazioni finali, dovrà effettuarsi da parte del DSU entro 24 mesi** dalla stipula del presente Accordo, e comunque non oltre la fine di dicembre 2024, con eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie, da concordarsi preventivamente tra le Parti entro 18 mesi dalla stipula del presente Accordo.

#### **Articolo 6 – Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data della stipula, fatta salva eventuale proroga che sarà concordata tra le Parti, ovvero, anche prima dei mesi previsti, ma solo dopo la conclusione delle attività previste all'art. 2 e con contestuale consegna. Le attività di cui all'art. 2 avranno concreto ed effettivo inizio solo all'avvenuta erogazione dei contributi pattuiti per l'emanazione dei bandi di assegni di ricerca e borse. In caso di ritardato versamento le attività saranno prorogate per un tempo pari allo slittamento temporale verificatosi.

L'Accordo potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo consensualmente. L'opportunità di recesso dovrà essere rappresentata da una delle Parti mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso consensuale Palazzo Reale riconoscerà al DSU le spese già anticipate per bandi e assegni di ricerca erogati sino al giorno in cui sarà pervenuta la prima comunicazione di recesso. Attesi il fine comune del presente Accordo, le Parti concordano sin d'ora, comunque, di portare comunque a conclusione le attività in corso fino al momento del recesso.

#### **Articolo 7 – Riservatezza**

Le Parti si impegnano a utilizzare i risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche soltanto previo accordo reciproco. Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, il DSU e il Palazzo Reale procederanno a raccogliere gli esiti dell'Accordo in una pubblicazione congiunta.

Il DSU si impegna, inoltre, a mantenere la più assoluta riservatezza in relazione alla documentazione di cui viene a conoscenza o in possesso nell'espletamento delle Attività di cui all'art. 2. L'obbligo predetto rimarrà anche nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Accordo.

Il Palazzo Reale non potrà utilizzare il nome dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto dell'attività regolata dal presente Accordo, o utilizzare i risultati di studi e analisi specialistiche di cui all'art. 2 quali perizie di parte in vertenze a carattere legale.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni normative vigenti in relazione al trattamento dei dati ex legge 675/1996 e successivo D.P.R.318/1999.

### **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono il Palazzo Reale e il DSU dell'Università degli Studi di Napoli Federico II come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini del presente Accordo saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente Accordo.

### **Articolo 9 – Proprietà e sfruttamento dei risultati**

Tutta la documentazione archivistica, bibliografica e fotografica, digitale, schede ecc. prodotta dal DSU nell'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, rimarrà di proprietà condivisa del Palazzo Reale e del DSU.

Le pubblicazioni di carattere scientifico, compresi atti di convegni e conferenze, siano esse cartacee, elettroniche e/o on-line, potranno essere date alle stampe e rese pubbliche previa autorizzazione di entrambe le Parti.

### **Articolo 10 - Copertura assicurativa**

L'Università degli Studi di Napoli Federico II garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/assegnisti che potrebbero partecipare alle attività poste in essere nell'ambito del presente Accordo.

Il Palazzo Reale garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività a supporto del presente Accordo.

In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e contestualmente al soggetto ospite.

### **Articolo 11 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'Art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, che in ragione dell'attività specificamente svolta presso strutture dell'Università, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, ai sensi dell'Art.10 del già citato decreto n. 363/98, Palazzo Reale assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il DSU garantisce che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Qualora il personale delle Parti, nel corso di una specifica attività, si dovessero trovare in fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività dovrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti che provvederanno, secondo le rispettive competenze, alla valutazione del rischio e alla definizione ed adozione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione necessarie.

### **Articolo 12 – Controversie**

Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, le Parti si impegnano a ricercare una soluzione amichevole. Laddove non risulti possibile comporla, in caso di lite, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

### **Articolo 13 – RegISTRAZIONI e spese**

Il presente Accordo composto di n. 7 (sette) pagine verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico, come per legge, della Parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del DSU.

### **Articolo 14 – Clausola finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e alla normativa vigente in materia.

### **Articolo 15 – Obblighi**

Tutte le attività poste in essere dall'amministrazione del DSU sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal C.d.A. del 29.03.2021) e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Università approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.01.15, reperibili sui siti web di Ateneo al seguente indirizzo: <http://www.unina.it/>.

Le Parti si impegnano a provvedere alla pubblicazione del presente atto sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

### **Articolo 16 – Firme Digitali**

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241 e ai sensi D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 s.m.i.

Le date di sottoscrizione del presente Accordo per attività di collaborazione scientifica coincidono con le singole date in cui sono allo stesso state apposte le sottoscrizioni con firma digitale dei soggetti sottoelencati.

**Per il Dipartimento di Studi Umanistici**

Il Direttore  
Prof. Andrea Mazzucchi

**Per il Palazzo Reale di Napoli**

Il Direttore  
Dott. Mario Epifani